

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 07185/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 7185 del 2014, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Antonella Manconi, Bucci Teresa, Savino Patrizia, Galvani Giampaol, Rinaldi Ceroni Costanza, Tognon Amedeo, Samperi Ida Matia, Raimondi Stefano, Vitali Dina, Sirotti Massimo, Indelicato Stefania, Lavoratori Silvio, Giaquinto Daniela, Montanaro Marco, Barbiero Giulia, Riccardo Elena, Sarchione Rosalia, Messina Francesco, Lima Virginia, Oliveri Serena, Pincin Silvia, Provenzano Alessandra, Serventi Lorenza, Sallustio Maria, Salvadeo Marco, Cambria Silvia, Nicoli' Rita, Piga Fedderica, Garofalo Giuseppe, Bettin Marta, Mampieri Luca, Carrisi Stefania, Mazzzoni Donatella, Boschi Stefano, Arcieri Moreno, Zoppini Cecilia, Rossano Marilena, Orlando Emanuela, Spedicato Rosetta, Martinez Daniele, Ingellis Rossana, Milone Corrada Daniela, Berolli Cristiano, Cillo Francesca, Amatori Alessandra, Peri Giuli, Fari' Stefania, Caliri Elena, Capuana Rossella, Mariani Claudia, Lasala Mara, Rotundo Anna, Sarti Andrea, Sallustio Francesca, Viana

Elisa, Pellizzoni Marco, Aspriello Annalisa, Fortunato Eleonora, Di Claudio Michela, Casini Cristina, Vetrano Marianna, Palmieri Anna, Bucci Valentina, Petacchi Francesco, Bianco Luigia, Tututto Manlio, Areste Francesco, Cherubini Francesca, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro C.F. SLDSRI82C16D883N, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia n. 189;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto n. 235/14 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 - nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'iscrizione in iii fascia oppure in altra fascia provinciale aggiuntiva - risarcimento danni

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con decisione semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti;

Rilevato che la medesima questione oggetto del presente ricorso, inerente alla natura aperta o chiusa delle G.A.E. e alla possibilità dell'inserimento degli abilitati

T.F.A. e P.A.S. in III fascia o in una IV fascia aggiuntiva, è stata diffusamente affrontata dalla Sezione, con innumerevoli precedenti contrari alla tesi di parte ricorrente, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi in questa sede (cfr. ad es. T.A.R. Lazio - Roma, sez. III bis, n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docenti abilitatisi mediante frequenza di T.F.A. – Tirocinio Formativo Attivo e/o P.A.S. percorsi abilitativi speciali - successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Considerato che anche il Consiglio di Stato, con l'ordinanza di rimessione n. 364/2016 del 16 dicembre 2016, si è espresso circa la natura "chiusa" della G.A.E. ai sensi della normativa richiamata e a decorrere dall'indicata data;

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere respinto e, comunque, le spese di lite possono essere compensate tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO